

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2017
745/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE EX
DECRETO-LEGGE 91/14, NELLA DISPONIBILITÀ DI ERG POWER GENERATION S.P.A., PER
L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 667/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 667/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);
- la comunicazione di ERG POWER GENERATION S.p.a. (di seguito: ERG PG), datata 10 dicembre 2014, prot. Autorità del 11 dicembre 2014, 35984 (di seguito: prima comunicazione ERG PG);

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 10735, del 12 aprile 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ERG PG, datata 15 luglio 2016, prot. Autorità del 15 luglio 2016, 20318 (di seguito: seconda comunicazione ERG PG);
- la comunicazione di ERG PG, datata 15 luglio 2016, prot. Autorità del 15 luglio 2016, 20319 (di seguito: terza comunicazione ERG PG);
- la comunicazione di Terna, datata 22 novembre 2016, prot. Autorità del 22 novembre 2016, 34459 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ERG PG, datata 15 settembre 2017, prot. Autorità del 15 settembre 2017, 30030 (di seguito: quarta comunicazione ERG PG);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), datata 29 settembre 2017, prot. Autorità del 29 settembre 2017, 31784 (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ERG PG, datata 17 ottobre 2017, prot. Autorità del 17 ottobre 2017, 34023 (di seguito: quinta comunicazione ERG PG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:

- capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111);
- capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali aggiuntive);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
- il regime 91/14 è stato applicato agli impianti essenziali *ex* deliberazione 111 e alle unità essenziali aggiuntive per l'intero anno 2015, essendo l'intervento Sorgente-Rizziconi entrato in operatività nel corso dell'anno 2016;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- l'impianto CTE Nuce Nord di ERG PG è stato inserito, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2015;
- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ERG PG, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per l'impianto CTE Nuce Nord;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda, la terza e la quarta comunicazione ERG PG, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto CTE Nuce Nord;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ERG PG è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva

conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alla disciplina di riferimento del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ERG PG nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione di verifica);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione di verifica evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime 91/14, in base al combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2015;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2015 agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14, ivi incluso l'impianto CTE Nuce Nord;
- con la quinta comunicazione ERG PG, l'omonimo utente ha fornito le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- dall'istanza di reintegrazione - di cui alla seconda, alla terza e alla quarta comunicazione ERG PG, come integrate dalla quinta comunicazione omonima - emerge che la richiesta di reintegrazione di spese generali indirette per servizi erogati da altre imprese del gruppo ERG attribuite all'impianto CTE Nuce Nord è pari a un importo significativamente superiore alla stima indicata nella relazione tecnica redatta ai sensi del comma 4.2, di cui alla prima comunicazione ERG PG (di seguito: Relazione Tecnica).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ERG PG con la seconda, la terza e la quarta comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto CTE Nuce Nord per l'anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di verifica di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - b) i ricavi figurativi *ex* comma 65.3;
 - c) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
 - d) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dal calcolo del Corrispettivo le spese di pubblicità, promozione e rappresentanza, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto;
- in relazione alle spese generali indirette per servizi erogati da altre imprese del gruppo ERG, ammettere a reintegrazione un importo inferiore a quello richiesto da ERG PG e pari a quanto desumibile dalla Relazione Tecnica, non risultando giustificata – alla luce degli elementi forniti dall'utente interessato – l'esigenza di superare detto valore per il normale esercizio dell'impianto;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto CTE Nuce Nord, per l'esercizio 2015, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ERG PG, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto CTE Nuce Nord, il Corrispettivo per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ERG PG;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il giorno 30 novembre 2017;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni